



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area 6 - Tutela Ambientale, Igiene Urbana, Energia

Prot. Gen. 26810

Ordinanza n° 07/2016

ORDINANZA: Divieto di esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

che la sentenza 10 febbraio 2014, n° 6108 con la quale la Corte di Cassazione, sezione III, seguente una precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite, afferma che la messa in commercio di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisca una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l'osservanza di disposizioni specifiche integrative del precetto. Secondo la citata sentenza, nei casi che cassette di verdura(alimenti) vengano esposte all'aperto a contatto con agenti atmosferici a gas di scarico dei veicoli di transito, sussiste l'illecito di cui all'art. 5 , lett. b, della legge 283/1962 sanzionato dal successivo art. 6, che prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 309,87 a euro 30.987,41 .Per l'affermazione di penale responsabilità del reato di cui sopra a carico del relativo autore del gesto, si ritiene sufficiente il diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria, senza bisogno di analisi sui prodotti che attestino lo stato di cattiva conservazione ;

RITENUTO:

che l'interesse protetto dalla norma sia quello del rispetto del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura, allo scopo di prevenire le ricadute sulla salute dei cittadini;

RILEVATO CHE:

1. La violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di vendita o somministrazione di sostanze alimentari, fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, senza che occorra anche la prova della effettiva lesione del bene protetto;
2. Trattasi di norme finalizzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per la salute pubblica e l'igiene e pertanto, non sia necessaria la prova della effettiva lesione di tali beni, essendo sufficiente la sussistenza del concreto ed effettivo pericolo che gli stessi possano essere compromessi;
3. Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettera b, "non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza" (conf. Sez III n. 15094, 20 aprile 2010; Sez. III n. 35234, 21 Settembre 2007, cit; Sez III n. 26108, 10 giugno 2004; Sez. III n. 123124, 24 marzo 2003; Sez. IV n. 38513, 18 novembre 2002 ; Sez. III n. 37568, 8 novembre 2002 ;Sez. Ili n.5, 3 gennaio 2002).



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area 6 - Tutela Ambientale, Igiene Urbana, Energia

VISTO l'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148, recante "abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", secondo cui "(.....) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (.....), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

VISTO l'art. 31, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con la legge 22.12.2011 n. 214 il quale prevede la "libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute,...";

VISTO l'articolo 1, comma 2 del D.L. 24.01.2012 n. 1, così convertito dalla legge 24.03.2012 n. 27 secondo cui: "Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti presenti e futuri, e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica".

RILEVATO pertanto che dalle citate norme si evince chiaramente che gli Enti Locali possono adottare provvedimenti che disciplinano l'attività di vendita al minuto di alimenti, prevedendo limitazioni alla liberalizzazione del settore qualora riferite alla tutela della salute pubblica;

RITENUTO quindi che, nel solco di quanto sentenziato dalla Suprema Corte con il dispositivo sopra richiamato, l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, debbano essere vietate, con particolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli che per le loro caratteristiche sono particolarmente soggetti all'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATA l'opportunità, nelle more della realizzazione di specifiche aree di mercato, di consentire l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli all'interno dei mercati rionali in ragione sia della ridotta superficie di vendita che della temporaneità dell'attività (mezza giornata) e la mancanza di traffico all'interno del mercato che potrebbe comportare l'inquinamento delle merci;

RITENUTO opportuno consentire ai titolari delle attività commerciali su aree pubbliche del settore alimentare operanti nei mercati rionali di esporre le proprie merci all'esterno del banco negozio o altri autoveicoli, in modo tale che siano comunque protette con teli trasparenti e/o altro materiale idoneo, nel rispetto delle condizioni di cui all'Ordinanza del



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area 6 - Tutela Ambientale, Igiene Urbana, Energia

Ministero della Sanità 03.04.2002 e delle altre specifiche norme in maniera igienico-sanitaria;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

ATTESO CHE:

- Il Sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo ha il potere di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54, 2° comma del D.Lgs. 267/2000, provvedimenti contingibili e urgenti, ovvero misure "extra ordinem" non previste dalla legge e quindi a contenuto non predeterminato, con lo scopo e la finalità di prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità, ovvero per far fronte a situazioni impellenti e non prevedibili in maniera di igiene pubblica a carattere locale;

CONSIDERATO che le emissioni dei veicoli sono fonte significativa di inquinamento atmosferico che incide sulla salute della popolazione, sia direttamente tramite la respirazione che indirettamente attraverso il deposito di agenti patogeni che possono interessare anche generi di frutta e verdura se posti all'interno dei locali.

Risulta oltremodo delicato il rapporto tra tutela ambientale e tutela alla salute, rapporto non sempre tutelato e garantito, anzi, spesso, sbilanciato da interessi economici e da comportamenti e prassi non sempre garantisti del diritto all'integrità della salute del cittadino.

TENUTO CONTO che l'aria, soprattutto in consistenti agglomerati urbani, può certamente essere influenzata da inquinanti e che gli alimenti, quali i prodotti ortofrutticoli che per loro natura sono venduti allo stato sfuso e consumati per lo più allo stato fresco, qualora esposti fuori dai locali siano maggiormente soggetti a contaminazione, con conseguente aumento del rischio di possibili correlazioni tra alcune malattie e inquinamento da traffico;

VISTO l'articolo 50, comma 5, in combinato disposto con l'articolo 54, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 283/1962;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta e verdura che sia vietata l'esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico passaggio.

Le presenti disposizioni non si applicano agli operatori di commercio su aree pubbliche nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita nelle aree riservate a mercato. I banchi, ferme restando le norme generali di igiene dovranno avere i seguenti requisiti:

- 1. Essere installati in modo tale da consentire la stabilità;**
- 2. Avere piani rialzati ad una altezza non inferiore a un metro;**
- 3. Essere realizzati con materiali facilmente lavabili, disinfettati e muniti di adeguati sistemi per proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.**



Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale
Area 6 - Tutela Ambientale, Igiene Urbana, Energia

DISPONE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 6 della Legge 283/62, verrà applicata la pena accessoria della **chiusura dell'esercizio da un minimo di 3 a un massimo di 5 giorni.**

La presente ordinanza sarà esecutiva dal 30°esimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune.

Inviare la presente Ordinanza:

Al Comando Stazione Carabinieri di Nettuno, al Commissariato P.S. Anzio-Nettuno, al Comando Polizia Locale di Nettuno e alla ASL RM/H per il controllo dell'esecuzione;

che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 24 MAG. 2016

GF/af

**Il Sub Commissario Straordinario
Dott. Roberto Leone**